



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

Via Fiorenzo di Lorenzo, 22 - 24 06100 PERUGIA - ITALIA

Tel. +39 (0) 75 5449474/5449445/5449471/5449403

Fax +39 (0) 75 5727492/5720807

Proc. Pen. nr. 9066/07 Mod. 21

Nr. 4/08 Reg. Rog.

CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE FIRMATA A STRASBURGO
IL 20.4.1959, LEGGE 23.2.1961 NR. 215, DELL'ART. 53 DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO DI SCHENGEN FIRMATA IL 19.6.1990 E RATIFICATO CON L. NR. 388/1993 E
DELL'ART. 6 DELLA STESSA LEGGE N. 388/1993

**Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari penali
Ufficio Rogatorie**

**Al Ministero di Giustizia Federale
della Repubblica Federale tedesca**

e, parallelamente, per motivi di urgenza:

h

al B.K.A. - Bundeskriminalamt

WIESBADEN

Oggetto: Richiesta d'assistenza Giudiziaria e di Cooperazione, in relazione al procedimento penale n. 9066/07/21 Procura della Repubblica di Perugia.

Procedimento penale a carico di:

Guede Rudi Hermann, nato a Agou (Costa d'Avorio) il 25.12.1986, res. in Lecco, Via Galileo Galilei, dom.to in Perugia, Via del Canerino n. 26, in atto ristretto presso la Casa Circondariale di Perugia - Capanne;

Knox Amanda, nata a Seattle (Stato di Washington – U.S.A.) il 9.07.1987, res. a Seattle (Washington), 37° Avenue 9821, già dom.ta a Perugia, Via della Pergola n. 7, in atto ristretta presso la Casa Circondariale di Perugia - Capanne;

Sollecito Raffaele, nato a Bari il 26.03.1984, res. a Giovinazzo (BA), Via Solferino n. 4, già dom.to a Perugia, C.so Garibaldi n. 110, in atto ristretta presso la Casa Circondariale di Terni – Voc. Sabbione;

Diya Lumumba, nato a Kindu (ex Zaire) il 5.05.1963, res. a Perugia, Via Raffaello n. 16, dom.to in Perugia, Via Eugubina n. 77

in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis e 575 – 576 n. 5) c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara, nata a Londra (UK) il 28.12.1985, dom.ta in vita a Perugia, Via della Pergola n. 7, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale.

Fatti commessi in Perugia, nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007

Scoperto il delitto nel corso della giornata del 2.11.07 e iniziate le indagini da parte della Squadra Mobile di Perugia e i rilievi da parte del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Perugia, della Polizia Scientifica del Dipartimento di PS del Ministero dell'interno e della Polizia Postale di Perugia, coordinati da questa Procura, il giorno 6 novembre venivano fermati il Diya, la

4

Knox e il Sollecito, poi, revocata la misura per il Diya, il Guede veniva arrestato il 19.11.07 dalle Autorità della Repubblica Federale tedesca e lo stesso veniva poi estradato in Italia il 6.12.07.

I fermi venivano tutti convalidati dal GIP Dott.ssa Claudia Matteini e le conseguenti ordinanze di custodia cautelare, insieme a quella emessa dallo stesso GIP su richiesta di questa Procura, venivano tutte confermate dal Tribunale per il Riesame di Perugia che respingeva i ricorsi proposti dagli interessati.

I ricorsi proposti dinanzi alla corte di Cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del Riesame relative agli indagati Guede, Knox e Sollecito venivano respinti dalla stessa Corte con sentenze in data 01°.04.08.

Nel corso delle indagini e dell'interrogatorio del Guede da parte di questo PM in data 26.03.08, l'indagato dichiarava che durante il periodo di permanenza in Germania, dopo i fatti delittuosi, aveva incontrato a Stoccarda, capitale dello Stato federale del Baden – Württemberg e dell'omonimo distretto amministrativo, un ragazzo di colore, forse proveniente da un paese africano, tale **Kevin Kennet**, conosciuto alla Stazione ferroviaria e, portatosi presso l'abitazione di quest'ultimo, gli aveva confidato, in inglese, quello che gli era accaduto e gli aveva precisato che nel luogo del delitto c'era Amanda Knox.

Questa Procura ha urgente necessità che venga compiutamente identificato il Kennet e **si chiede, pertanto, che la competente Autorità tedesca provveda alla individuazione del giovane**, domiciliato a Stoccarda, in un appartamento posto al secondo piano, ubicato in prossimità di un centro di aiuto per cittadini stranieri unitamente alla famiglia (madre e fratello), di professione cuoco.

Si prega, altresì, di voler autorizzare questo magistrato e, comunque, il personale di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile della Questura di Perugia, ad intervenire in territorio tedesco, per assumere a informazioni ex art. 362 c.p.p., anche su delega del sottoscritto magistrato alla stessa Squadra Mobile, lo stesso Kevin Kennet.

La norma di cui all'art. 362 c.p.p. è quella che consente al Pubblico Ministero di assumere a informazioni persone che possono riferire circostanze utili alle indagini e a tale incumbente il Pubblico Ministero può procedere direttamente o può delegare l'atto, ex art. 370 c.p.p., alla Polizia giudiziaria.

Le altre norme cui si è fatto riferimento sono:

quella di cui all'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato): "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita"

quella di cui all'art. 81 cpv. c.p. (reato continuato): "Alla stessa pena (cioè alla pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo) soggiace chi, con più azioni od omissioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”

quella di cui all'art. 575 c.p.: “ Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”

quella di cui all'art. 576 n. 5) c.p.: “ Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso...nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521”, sostituiti oggi con gli artt. 609 bis e 609 ter c.p., in forza della l. 15 febbraio 1996 n. 66

Quella di cui all'art. 609 bis c.p.: “ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Ringrazio per la collaborazione che le SS.VV. vorranno prestarmi e porgo distinti saluti.

Perugia, 06.05.08

IL PUBBLICO MINISTERO
Dr. Giuliano MIGNANI sost

